

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 007479 del 12.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 23 del 12/ 05 /2020

Oggetto: Salvaguardia del decoro urbano e del patrimonio comunale e contrasto al degrado ambientale

IL SINDACO

Premesso che il territorio di Tropea rappresenta un patrimonio di notevole bellezza architettonica, paesaggistica, naturale ed ambientale tanto da costituire un punto di riferimento turistico riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo;

Considerato che è necessario ed opportuno assicurare la bellezza, l'ordine, il decoro e la pulizia del territorio;

Ritenuto pertanto, di adottare iniziative finalizzate all'eliminazione di ogni forma di degrado ambientale ed igienico sanitario che possano compromettere le bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio e che possano mettere in pericolo la salute pubblica dei cittadini e degli ospiti presenti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle aree private visibili dagli spazi pubblici di mantenerle in ordine e pulite;
2. E' fatto divieto ai proprietari di depositare sui propri terreni o giardini, esposti alla pubblica vista, materiali di risulta di qualunque genere;
3. E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni e dei giardini, prospicienti le strade comunali, di procedere alla costante pulizia degli stessi da rifiuti, rovi e cespugli infestanti e a mantenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le pubbliche vie;
4. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni compresi nel perimetro urbano devono mantenerli liberi da sterpaglie, da cespugli, da rovi, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti o altro. La pulizia degli spazi suindicati

deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

5. E' vietato accantonare all'esterno dei locali adibiti ad attività commerciale o artigianale, casse, contenitori di ogni genere, banchi, gabbie metalliche, cartoni, bombole, tavoli e quant'altro possa causare disordine e offesa al pubblico decoro;
6. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti, previa autorizzazione, soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato procedere all'esecuzione di scavi sul suolo pubblico ovvero al collocamento e/o alla riparazione di condutture di qualsiasi genere ricadenti sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale. Prima dell'inizio di qualunque attività dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario ed eseguito a perfetta regola d'arte. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale

Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993